

## Relazione illustrativa I&R

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato regolamento, in materia del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato sistema I&R.

Con lo schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le disposizioni che, per gli ambiti e le finalità individuate nei criteri di delega, sono ritenute necessarie per l'applicazione del regolamento e suoi atti esecutivi o delegati e le misure supplementari nazionali applicabili a norma dell'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento.

Con il regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema I&R, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo.

Poiché, per il recepimento nazionale delle numerose disposizioni comunitarie, l'attuale normativa nazionale di riferimento è molto complessa ed articolata per singole specie animali, la delega di cui alla legge di delegazione europea 2019/2020 ha impegnato la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute alla completa riorganizzazione del sistema I&R italiano, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.

Considerato che il regolamento è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali inerenti tutta la filiera agroalimentare, il presente schema di decreto reca disposizioni che rinviano al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 con riferimento allo specifico campo di applicazione del regolamento.

Lo schema di decreto in questione e del manuale operativo rappresenta:

- a) una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema;
- b) un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore;
- d) lo strumento per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità;
- e) l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia;



f) uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale I&R.

Il decreto stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti:

- la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
- le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
- l'identificazione degli animali detenuti;
- la documentazione;
- le azioni in caso di non conformità e sanzioni;
- le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

Lo schema è composto da 25 articoli.

Si riportano di seguito gli elementi principali di ciascun articolo:

**Articolo 1 - oggetto e finalità** – l'articolo individua i criteri di delega che si attuano con lo schema di decreto per l'adeguamento del sistema I&R al regolamento, in particolare alla parte IV e ai relativi atti delegati e di esecuzione, nonché per l'adozione di misure supplementari in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), dello stesso regolamento.

L'articolo descrive le materie oggetto del decreto e le finalità della riorganizzazione del sistema. La riorganizzazione del sistema I&R è attuazione del criterio di delega previsto alla lettera g), dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, la cui finalità è quella di adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e di tracciabilità degli animali detenuti alle disposizioni del regolamento e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

**Articolo 2 - definizioni** – sono state inserite solo le definizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento che si ritengono necessarie alla gestione del sistema I&R nazionale.

In particolare è stata inserita la definizione di “*centri di raccolta*” che corrisponde agli stabilimenti riconosciuti degli operatori che effettuano operazioni di raccolta conformemente agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento.

Inoltre si precisa che il “*fornitore dei mezzi di identificazione degli animali*” corrisponde ad una tipologia di professionista degli animali, di cui all'articolo 4, punto 26), del regolamento.



**Articolo 3 - autorità competenti e autorità veterinaria centrale** – individua le autorità competenti e l'autorità centrale veterinaria, definita dall'articolo 4, punto 55), del regolamento, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R.

In linea con il d.lgs. n. 27 del 2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda gli animali detenuti nelle strutture militari e dei contingenti impegnati nelle missioni internazionali.

L'individuazione delle autorità competenti è attuazione del criterio di delega previsto alla lettera b), dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021. Nel testo è indicato il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali previste dal medesimo regolamento in materia di sistema I&R.

**Articolo 4 - competenze e responsabilità** – riporta in sintesi gli obblighi previsti dal decreto per i diversi responsabili del sistema I&R.

**Articolo 5 - registrazione** – descrive gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e stabilimenti in ottemperanza al regolamento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione.

**Articolo 6 - riconoscimento** - descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento delle proprie attività e stabilimenti nei casi in cui esso è previsto dal regolamento in aggiunta alla registrazione di cui all'articolo 5, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e al manuale operativo per le modalità di riconoscimento.

**Articolo 7 - registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN** – individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta e aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R. Ai membri del predetto comitato non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

**Articolo 8 - documentazione** – descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.



**Articolo 9 - tracciabilità degli animali e degli eventi** – individua gli obblighi dell’operatore per l’identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.

**Articolo 10 - tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni** - individua gli obblighi dell’operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.

**Articolo 11 - mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi** – descrive i criteri generali per l’autorizzazione, l’applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.

**Articolo 12 - fornitori di mezzi di identificazione-** individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.

**Articolo 13 - compiti dei responsabili dei macelli** - individua gli obblighi dei responsabili dei macelli.

**Articolo 14 - controlli veterinari** – descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall’ autorità competente per verificare l’applicazione del sistema I&R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.

**Articolo 15 - azioni in caso non conformità** – descrive le misure attuate dall’ autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.

**Articolo 16 – sistema I&R degli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività** – individua le responsabilità del proprietario e dell’operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto del Ministro della salute per l’anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.

**Articoli da 17 a 21** - questi articoli attuano il criterio di delega di cui all’ articolo 14 della legge n. 53 del 2021, comma 2, lettera p), ossia “*introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429*”.

La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa vigente che sarà abrogata con il provvedimento in esame.

Nell’ottica del regolamento anche le sanzioni sono armonizzate e non saranno più distinte per singole specie animale.

Premesso quanto sopra anche la definizione delle azioni correttive e delle sanzioni da adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema di I&R costituisce attuazione del criterio di delega di cui alla lettera p) dell’ articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 citata.



Coerentemente sono state individuate azioni correttive e sanzioni amministrative ritenute efficaci, dissuasive e proporzionate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento.

**In particolare l'articolo 21** descrive le modalità di irrogazione delle sanzioni e, al **comma 3**, fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**Articolo 22 - abrogazioni** - prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R. L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.

**Articolo 23 – disposizioni di attuazione transitorie e finali** – individua i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale

Il manuale operativo è lo strumento che definisce le modalità operative intese ad attuare:

- il criterio di delega di cui alla lettera h), ossia adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la BDN, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
- il criterio di delega di cui alla lettera i), oltre che dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, ossia consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni inerenti agli stabilimenti, agli operatori, alla tracciabilità degli animali e agli esiti dei controlli ufficiali in materia.

**Articolo 24 – formazione** - dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, ma le spese sono a carico degli operatori.

**Articolo 25 - clausola di invarianza finanziaria** – Dispone l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica e prevede che le amministrazioni svolgono le attività previste dal provvedimento con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Lo schema all'esame prevede l'adozione dei seguenti atti:

1. all'articolo 7, comma 8 - decreto del Ministro della salute, per l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R;



2. all'articolo 16, comma 3 – decreto del Ministro della salute per la piena attuazione dell'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto;
3. all'articolo 23, comma 1 – decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione di un manuale operativo recante le modalità tecniche di gestione del sistema I&R.

Il manuale operativo è ritenuto necessario per l'attuazione dei criteri di delega lettere h) ed i) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021. In esso sono individuate

- le modalità di identificazione, di registrazione in BDN e di tracciabilità previste dalle disposizioni vigenti e dal decreto legislativo in esame per le numerosissime tipologie di operatori, stabilimenti, animali;
- le modalità che consentono di rendere disponibili - *sia alle Autorità competenti e sia alla Commissione dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali* - le informazioni inerenti gli stabilimenti, gli operatori, la tracciabilità degli animali, gli esiti dei relativi controlli ufficiali.

A tal riguardo si evidenzia che lo schema di tale manuale elaborato con il contributo del coordinamento interregionale dei Servizi Veterinari delle regioni e province autonome è in fase di definizione.

Come previsto dai commi 2 e 3, fino alla data di applicazione del manuale restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali previste dalle disposizioni vigenti. Inoltre, il manuale potrà essere modificato per il suo adeguamento ai previsti ulteriori atti delegati e di esecuzione UE del regolamento e agli sviluppi del sistema I&R;

4. all'articolo 23, comma 5 - decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e l'aggiornamento dell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi di identificazione;
5. all'articolo 24, comma 2 - decreto del Ministro della salute per definire le modalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di sistema I&R, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

#### Iter di approvazione dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo relativo al recepimento in oggetto verrà trasmesso, previa approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni



parlamentari, ai sensi dell'art. 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, così come richiamato anche dall'art. 1, comma 1, della L. 22 aprile 2021, n. 53



## TAVOLA CONCORDANZA TRA DLVO I&R E REGOLAMENTO (UE) 429/2016

Lo schema di decreto legislativo “I&R” contiene disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato “sistema I&R”, i riferimenti al regolamento sono in particolare ai suoi articoli da 1, 2, 3, 4, 11; agli articoli della parte IV, “*Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti*”; agli articoli da 268 in poi; agli allegati I, III, V.

In tabella sono riportate le principali concordanze tra il regolamento e lo schema di decreto in esame

| Schema<br>Decreto legislativo I&R   | Regolamento UE 2016/429 AHL   |
|---|---|
| <p><b>Articolo 1 (oggetto e finalità)</b><br/><i>descrive: le materie oggetto del decreto; le finalità della riorganizzazione del sistema (al comma 2); gli stabilimenti per cui sono necessarie specifiche disposizioni di cui all'articolo 16, (comma 3).</i></p>   |   |
| <p><b>Articolo 2 (definizioni)</b><br/><i>Sono riportate solo le definizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento che si ritengono necessarie alla gestione del sistema I&amp;R nazionale.</i></p>  | <p>Articolo 4 (per la parte inerente alle definizioni contenute nel regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione)</p> <p>Articolo 108 per l'istituzione del sistema I&amp;R</p> |
| <p><b>Articolo 3 – (Autorità competenti e autorità veterinaria centrale)</b></p>  | Articolo 4, punto 55), oltre che D.L.gs 27/2021   |
| <p><b>Articolo 4 – (competenze e responsabilità)</b><br/><i>riporta in sintesi gli obblighi previsti dal decreto per i responsabili del sistema I&amp;R</i></p>   |   |
| <p><b>Articolo 5 (registrazione)</b><br/><i>descrive gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e stabilimenti in ottemperanza al regolamento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione</i></p>   | <p>Articoli da 84, 87, 90 e 172, in conformità agli articoli 93 e 173.</p> <p>Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore</p>  |
| <p><b>Articolo 6 (riconoscimento)</b><br/><i>descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e manuale operativo per le modalità di riconoscimento</i></p>   | <p>Articoli da 94 a 100 e da 176 a 180</p> <p>Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore</p>  |
| <p><b>Articolo 7 (registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN)</b><br/><i>individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&amp;R.</i></p> | Articoli 101, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 118, 119, 120 e 185  |
| <p><b>Articolo 8 (documentazione)</b><br/><i>descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186 (1, b) del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.</i></p>  | Articoli da 102 a 112, 118(1c) e da 186 a 190   |
| <p><b>Articolo 9 (tracciabilità degli animali e degli eventi)</b><br/><i>individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.</i></p>  | Regolamento delegato (UE) 2019/2035, che integra l'AHL per le norme inerenti agli stabilimenti e alla tracciabilità animale   |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>Articolo 10 (tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni)</b><br/> individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.</p>  | Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)                                   |
| <p><b>Articolo 11 (mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)</b><br/> descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.</p>  | Articoli 108, 110 (1b e 2), 111, 112 (b), 113 (1c), 118 (1c), 119 e 120 |
| <p><b>Articolo 12 (fornitori di mezzi di identificazione)</b><br/> individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione</p>  | Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)                                   |
| <p><b>Articolo 13 (compiti dei responsabili dei macelli)</b></p>  |   |
| <p><b>Articolo 14 (controlli veterinari)</b><br/> descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall'autorità competente per verificare l'applicazione del sistema I&amp;R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.</p>   |   |
| <p><b>Articolo 15 (azioni in caso non conformità)</b><br/> descrive le misure attuate dall'autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli <b>articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625</b>.</p>  |   |
| <p><b>Articolo 16 (sistema I&amp;R degli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)</b><br/> individua le responsabilità del proprietario e dell'operatore di animali da compagnia e delle Regioni e Province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto ministeriale per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.</p>   |   |
| <p><b>Articoli da 17 a 21 (sanzioni amministrative pecuniarie)</b><br/> La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa abrogata dal presente decreto e contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive europee che disciplinano il sistema I&amp;R di specifiche specie animali.<br/> Nell'ottica del regolamento anche le sanzioni devono essere armonizzate e non più distinte per singole specie animale.</p> | Articolo 268  |
| <p><b>Articolo 22 (abrogazioni)</b><br/> prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&amp;R.<br/> L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della L 53/21 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.</p>                       | Articolo 270  |
| <p><b>Articolo 23 (disposizioni di attuazione transitorie e finali)</b><br/> individua i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&amp;R nazionale</p>   |   |
| <p><b>Articolo 24 (clausola di invarianza finanziaria e formazione)</b></p>   |   |



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### PREMESSA

L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi della finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le novità previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione prevede una riorganizzazione degli strumenti già disponibili e misure regolatorie che non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili.

Gli strumenti, le attività e gli oneri informativi sono già previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti in materia di sanità animale ed anagrafe zootecnica, norme che sono attuazione di numerose disposizioni dell'Unione europea abrogate dall'articolo 268 del regolamento e dai suoi atti delegati. Infatti con l'AHL si cambia una legislazione europea frammentata con più di 40 Direttive e altrettanti Regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo per la disciplina della materia.

Per tale ragione il decreto in esame prevede

- la riorganizzazione degli strumenti già disponibili in applicazione dell'AHL, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.
- l'abrogazione, all'articolo 22, delle disposizioni nazionali non aderenti alle disposizioni previste dal regolamento.
- misure regolatorie ulteriori, conformemente all'articolo 269 del regolamento, che utilizzano strumenti già disponibili non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili.

Con particolare riguardo alla struttura organizzativa del servizio sanitario nazionale si fa presente che regioni e Province autonome e ASL sono designate come autorità territorialmente competenti per l'esecuzione delle attività finalizzate alla sanità animale, incluso il sistema I&R. Esse devono disporre di risorse, strutture e personale adeguato a raggiungere le finalità del regolamento (UE) 429/2016. Il Ministero ha compiti di coordinamento nell'organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in sanità animale, come evidenziato nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo.

Le regioni e le province autonome coprono i costi con le risorse della quota parte del fondo sanitario nazionale ad esse destinate e con gli importi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui agli articoli 13 (riscossione) e 15 (ripartizione) del d.lgs. 32/2021, per i controlli ufficiali nei settori afferenti la catena agroalimentare, inclusa la sanità animale. Tali risorse sono vincolate e destinate al finanziamento delle suddette attività.

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>ARTICOLO</b> |  |  |
|-----------------|--|--|



|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>ART. 1</b> | <p>Definisce l'oggetto e le finalità del decreto legislativo.</p> <p>In via prioritaria, il fine è adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali detenuti (<i>di seguito denominato sistema I&amp;R</i>) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (<i>di seguito denominato regolamento</i>) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, in particolare della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento. Le misure supplementari previste nello schema di decreto sono conformi a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento.</p> | <p>L'articolo riguarda oggetto e finalità del decreto e, conformemente al regolamento, non individua ulteriori compiti o responsabilità delle autorità competenti rispetto alla normativa precedente.</p> <p>Pertanto non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie.</p> |
| <b>ART. 2</b> | <p>Fatte salve quelle del regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, l'articolo introduce alcune definizioni funzionali alla gestione del sistema I&amp;R nazionale disciplinato dal decreto legislativo.</p>   | <p>Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica.</p>   |



|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <p><b>ART. 3</b></p> | <p>Individua il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali (ASL) quali autorità competenti per il sistema I&amp;R. Ciò è conforme all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27/2021, che individua tali autorità competenti nel settore della sanità animale, di cui il sistema I&amp;R fa parte.</p> <p>Come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera b) della legge 53/2021, il Ministero della salute è designata autorità centrale veterinaria, come definita dall'articolo 4, punto 55) del regolamento e dall'articolo 164, paragrafo 1, punto 1) lettera d) del regolamento 2017/625.</p> <p>Infatti, l'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 27/2021 stabilisce che, con riferimento ai settori di cui al comma 1, lettere c) ed e) (<i>salute animale e benessere degli animali</i>), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429 e s.m. e i., è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. Il sistema I&amp;R costituisce un elemento essenziale nel controllo delle malattie, come indicato anche nel Considerando (107) del Regolamento.</p> <p>L'articolo 14, comma 2 lettera b) della legge 53/2021 stabilisce, poi, che il Ministero della salute, quale autorità competente veterinaria centrale, è responsabile del coordinamento</p> | <p>L'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in commento è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale, sono previste dal decreto legislativo 32 del 2021 che come accennato definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali come da Regolamento europeo (UE) 2017/625. In particolare tale decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali con lo scopo di garantire, per la parte che in questa sede interessa, l'applicazione della normativa in materia di salute animale.</p> <p><b>A livello regionale</b> le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato decreto legislativo 32 del 2021.</p> |
|----------------------|--|---|



|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      | <p>delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.</p> <p>Sempre in linea con il decreto legislativo 27/2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa e delle altre autorità coinvolte nelle attività di prevenzione e controllo delle malattie animali.</p>   |   |
| <p><b>ART. 4</b></p> | <p>Definisce ed elenca le responsabilità e le competenze per il funzionamento del Sistema I&amp;R.</p> <p>Poiché la corretta tracciabilità e rintracciabilità degli animali è essenziale nella politica di controllo delle malattie, le prescrizioni specifiche intendono garantire alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che gli operatori e trasportatori hanno per conoscenza diretta degli animali detenuti, informazioni che sono obbligati a comunicare.</p> <p>Sono inoltre considerate le competenze e le responsabilità assegnate per il funzionamento del sistema ai fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, ai responsabili del macello, alle associazioni nazionali allevatori di specie e di razza, agli organismi di rilascio e ai veterinari libero professionisti.</p> <p>Sono poi considerate le funzioni delle diverse autorità competenti.</p> | <p>Le competenze e responsabilità descritte in questo articolo sono già previste dalle norme nazionali attualmente vigenti in materia di sanità animale ed anagrafe zootecnica, norme che sono attuazione di numerose disposizioni dell'Unione europea abrogate dall'articolo 268 del regolamento e dai suoi atti delegati. Infatti con l'AHL si cambia una legislazione europea frammentata con più di 40 Direttive e altrettanti Regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo per la disciplina della materia.</p> <p>Le competenze sono disciplinate in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente a fini regolatori, con nessun ulteriore onere per la finanza pubblica a normativa vigente per la riorganizzazione degli strumenti già disponibili in applicazione dell'AHL e di altre norme, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.</p> <p>In particolare occorre evidenziare che questo Ministero della salute è competente per la salute e il benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la valutazione dei rischi nella catena alimentare, ha la responsabilità nel campo dei controlli sulle importazioni e della protezione contro le malattie internazionali, nonché della cooperazione, dell'orientamento e del monitoraggio a livello nazionale. Gestisce in particolare la Banca dati nazionale (BDN).</p> <p>Come è noto le responsabilità dei controlli ufficiali in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali è condivisa tra le autorità competenti nazionali e regionali.</p> <p>A livello regionale, le 19 regioni e delle 2 province autonome sono responsabili della</p> |



|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               |   | <p>pianificazione, del coordinamento, dell'orientamento e dell'elaborazione delle programmazioni regionali in materia di sicurezza alimentare, nonché della supervisione delle Aziende sanitarie locali (ASL). Alle regioni compete la concessione del riconoscimento (che può essere delegata alle ASL) degli stabilimenti, mentre a livello locale i controlli ufficiali riguardanti il sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori, degli animali e degli eventi che li riguardano sono svolti dalle 123 ASL. I servizi veterinari locali responsabili dei controlli ufficiali operano in seno al dipartimento di prevenzione della ASL.</p> <p>Il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2021 è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.</p> <p>L'articolo 22 dello schema prevede l'abrogazione delle disposizioni nazionali non aderenti alle disposizioni previste dal regolamento.</p> <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Per le finalità generali del decreto si rimanda a quanto riportato in premessa</p> |
| <b>ART. 5</b> | <p>L'articolo prevede l'obbligo di registrazione per determinati operatori e stabilimenti, e descrive le esenzioni e le modalità di registrazione.</p> <p>La registrazione è prevista nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento che in Italia è denominata BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica), già istituita con l'articolo 12 del Decreto legislativo 196/99 ed utilizzata per le anagrafi delle diverse specie zootecniche ai sensi di diverse disposizioni</p> | <p>Non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario.</p> <p>Gli obblighi informativi dell'articolo sono già previsti dalla normativa vigente e a carico degli operatori,</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali.</p> <p>La BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.</p> <p>Essa è sempre stata finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di</p>   |



nazionali, che saranno abrogate dal presente decreto.

Finanziamento dei sistemi informativi del Ministero della salute è assicurato con le risorse finanziarie già disponibili.

La BDN è ordinariamente finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di eradicazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame.

Attualmente i rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione stipulata in data 19.06.2020, con scadenza al 31.12.2021, con un impegno finanziario di € 9.500.000.

In virtù del successivo finanziamento previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 23 febbraio 2020 n.8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché innovazione tecnologica", all'articolo 25ter che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2020-2022 un fondo destinato tra l'altro al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari

eradicazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame.

I rapporti finanziari con l'IZS Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione annuale.

Poiché la BDN consente di adempiere ad obblighi comunitari inderogabili, che hanno profonde ricadute economiche sul sistema agro-alimentare e sui sistemi di sorveglianza delle malattie animali, **deve essere assolutamente garantita**, pena il blocco dell'import\export di animali e delle loro produzioni.

Gli oneri per far fronte alla citata convenzione sono al momento sostenuti attraverso il Cap. 5125.

In ogni caso le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario dei piani in materia di sanità animale garantiscono un adeguato afflusso di risorse a favore del carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, tali da assicurare per le annualità successive al 2022 la copertura degli oneri necessari al finanziamento dei sistemi informativi veterinari in generale e della BDN in particolare.

Inoltre si evidenzia che all'articolo 23, comma 5 è stata prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al finanziamento della BDN





|               |   |   |
|---------------|---|---|
|               | <p>nell'intera filiera distributiva", il sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, già inserito nei servizi forniti dalla BDN con la predetta convenzione 19.06.2020, viene regolamentato da specifica convenzione a valere sul capitolo 5125; nell'anno 2020 è stata stipulata in data 09.09 una convenzione annuale per l'ammontare di € 1.695.000, cifra portata in detrazione a quanto previsto per la convenzione 19.06.2020; per l'anno in corso alla scadenza della precedente è stata firmato una analoga convenzione per l'ammontare di € 2.050.000.</p> |   |
| <b>ART. 6</b> | <p>L'articolo prevede l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti, sono descritte le esenzioni e le modalità, compresi i controlli che devono essere effettuati dalle ASL. È prevista la registrazione del riconoscimento in BDN.</p>  | <p>Non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario. Gli obblighi di riconoscimento sono a carico degli operatori (d.lgs. 32/2021), mentre quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali. Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale sono quelle previste dal d.lgs. n.32/2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe.</p> <p>La BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5</p> |
| <b>ART. 7</b> | <p>L'articolo tratta del registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti previsto dal regolamento all'articolo 101, comma 1, e all'articolo 185, comma 1. Sono descritte le esenzioni, le modalità di gestione e le attività previste per la Direzione Generale di Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero</p>   | <p>L'articolo non introduce nessuna disposizione che prevede un onere finanziario ulteriore. L'obbligo di conservazione della documentazione previsto nel regolamento, viene assolto in modalità informatizzata tramite le registrazioni in BDN, che è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato all'articolo 5</p> <p>Le attività previste per le ASL sono quelle già riferibili al controllo ufficiale e altre attività</p>   |



|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               | <p>della Salute, la quale garantisce la sicurezza del trattamento dei dati personali, l'accesso ad alcune tipologie di informazioni, la partecipazione a un comitato tecnico di coordinamento al fine di valutare eventuali modifiche del sistema.</p> <p>Il registro è informatizzato è contenuto nella BDN.</p>                               | <p>ufficiali.</p> <p>Sono già in essere per la DGSAF i controlli sull'accesso ai dati personali e la pubblicazione periodica di informazioni come dati aggregati; viene formalizzata l'attività di consulenza e valutazione del sistema I&amp;R tramite l'istituzione di un comitato senza alcuna previsione di compensi come meglio indicato al comma 8.</p> <p><b>Si evidenzia che il rimborso spese dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento è a carico delle Amministrazioni di appartenenza.</b></p> <p><b>Per il Ministero della salute il componente è un rappresentante del competente ufficio della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.</b></p>   |
| <b>ART. 8</b> | <p>L'articolo descrive gli adempimenti relativi alla documentazione la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del regolamento. Sono descritte le esenzioni e le modalità di gestione. Si tratta di obblighi che non hanno un impatto sulla finanza pubblica, in quanto rientrano nell'attività professionale svolta dagli operatori interessati</p> | <p>Anche l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Per la maggior parte delle fattispecie la tenuta della documentazione è già obbligatoria, prevista da diversi atti legislativi, e a carico dell'operatore.</p> <p>Viene considerata valida la tenuta della documentazione anche in formato elettronico, ciò è conforme ai principi della dematerializzazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali.</p>   |
| <b>ART. 9</b> | <p>L'articolo descrive gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, compresa la loro identificazione, e alla registrazione dei relativi eventi, in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963</p>  | <p>L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali e degli eventi (tra cui nascita, morte, macellazione, movimentazioni) relativi agli stessi. Gli obblighi di identificazione degli animali e gli obblighi informativi necessari per l'aggiornamento continuo della BDN sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore.</p> <p>Gli obblighi di registrazione sono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per il suo finanziamento si rimanda a quanto riportato all'articolo 5.</p> <p>La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p> <p>Posto quanto sopra pertanto le spese sono a carico degli operatori.</p> |



|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>ART. 10</b> | Definisce gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.  | <p>L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Gli obblighi descritti e le relative deroghe sono a carico dell'operatore e sono già previsti nella normativa nazionale vigente.</p> <p>Gli obblighi di comunicazione vengono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già istituita e attiva.</p> <p>La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p>  |
| <b>ART. 11</b> | L'articolo tratta dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti, definendone le tipologie, le caratteristiche, i procedimenti per la loro gestione.                                | <p>L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Gli obblighi descritti sono a carico dell'operatore e sono in gran parte già previsti nella normativa nazionale vigente per alcune specie animali.</p> <p>L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali. Gli obblighi di identificazione degli animali sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore che acquista i mezzi identificativi da fornitori autorizzati.</p>  |
| <b>ART. 12</b> | L'articolo tratta dei fornitori dei mezzi di identificazione degli animali detenuti, definendone gli obblighi, le autorizzazioni e comunicazioni necessarie, le attività di controllo e verifica. | <p>L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Gli obblighi descritti sono essenzialmente a carico del fornitore dei mezzi di identificazione e sono già contemplati dalla normativa europea e nazionale vigente.</p> <p>La competente Direzione generale già effettua, ai sensi della normativa vigente in materia, sia le verifiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ministeriale e sia il monitoraggio, anche tramite i controlli territoriali delle ASL, sulle ditte che producono e distribuiscono i mezzi di identificazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p> <p>Si evidenzia che le attività della DGSAF e le altre Amministrazioni interessate dalle attività del decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. All'articolo 23, comma 5 è stata prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della</p> |



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  | salute per il finanziamento della BDN e dai fornitori di mezzi identificativi per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.   |
| <b>ART. 13</b> | L'articolo definisce i compiti dei responsabili dei macelli in relazione al sistema I&R.   | L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.<br>Gli obblighi descritti sono per la maggior parte a carico dei responsabili dei macelli e sono in gran parte già contemplati dalla normativa nazionale ed europea vigente.<br>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.  |
| <b>ART. 14</b> | Sono descritte le attività di controllo dei Servizi Veterinari delle ASL.  | I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.<br>Le registrazioni informatizzate in BDN sono conformi ai principi della dematerializzazione. La BDN è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5.  |
| <b>ART. 15</b> | Vengono dettagliate le azioni conseguenti al riscontro di non conformità, con riferimento anche a norme già applicabili, quali il decreto legislativo 27/2021 ed il Regolamento 2017/625, in particolare gli articoli 137 e 138. | I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.<br>Le azioni previste per le dichiarazioni mendaci in BDN rafforzano il sistema informatico (già istituito e attivo), legittimando ulteriormente la tenuta in formato elettronico della documentazione prevista. Tutto ciò è conforme ai principi della dematerializzazione.  |
| <b>Art. 16</b> | Descrive le caratteristiche del sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività, prevedendo di disciplinarne le modalità di gestione tramite l'emanazione di un altro decreto.                  | L'articolo prevede l'obbligo, a spese dei proprietari, di registrazione degli animali da compagnia in una sezione della BDN denominata SINAC.<br>Inoltre prevede la pubblicazione di decreto per disciplinare le sole modalità tecniche e operative per l'implementazione di tale sezione della BDN e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti, sempre in BDN.<br>Le spese di identificazione sono a carico degli operatori.<br>I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del |



|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            |   | <p>Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p> <p>La BDN è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5.</p>   |
| <p><b>Art. 17 - 21</b></p> | <p>Gli articoli stabiliscono le sanzioni amministrative e pecuniarie previste per le violazioni degli articoli da 5 a 16.</p> | <p>Si fornisce di seguito la normativa inerente alle sanzioni vigente in materia di anagrafe quelle attualmente vigenti, di cui si prevede l'abrogazione con i decreti previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge 53/2021.</p> <p><b><u>Anagrafe bovina: decreto legislativo n. 58/ 2004</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe suina: decreto legislativo n.200 del 26 ottobre 2010, articolo 9</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe equidi: decreto legislativo n. 29 del 16 febbraio 2011</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe avicola: decreto legislativo n.9 del 25 gennaio 2010, articolo 57</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe apistica: legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 34, comma 2</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe acquacoltura: decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008, articolo 56</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe ovicaprina, lagomorfi, camelidi ed altri ungulati, elicicoltura: sanzioni per la mancata tracciabilità di cui al regolamento 178/2002 (art. 17, 18 e 19) – decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 2, oltre che l'articolo 358 TUULLSS modificato ai sensi art 16 d.lgs. 196/99</u></b></p> <p><b><u>Anagrafe degli animali da compagnia: legge 281 del 14 agosto 1991, sanzioni in leggi regionali</u></b></p> <p>Si rappresenta al riguardo che la normativa nazionale vigente e quella europea di riferimento, precedente all'entrata in vigore dell'AHL che ne ha previsto l'abrogazione, è differenziata per ogni specie animale. Di conseguenza anche le sanzioni introdotte dal 1996 al 2021, abrogate all'articolo 22 del decreto in esame, sono state individuate per le varie specie animali, laddove siano state emanate delle norme ad hoc.</p> |



|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   | <p>Negli articoli in esame, le sanzioni seguono l'impostazione dell'AHL che si applica, in tutto o in parte, a tutte le specie animali e quindi sono armonizzate e non più distinte per singole specie animale, quindi per la stessa fattispecie oggetto degli articoli in esame sono previste più norme nazionali (<i>tutte in fase di abrogazione</i>) emanate negli anni scorsi per regolamentare l'anagrafe di singole specie.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 268 del regolamento, gli articoli da 17 a 21 dello schema in esame attuano il criterio di delega di cui all'articolo 14 della legge 53/2021, comma 2 lettera p), ossia <i>"introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429"</i>. Si ritiene siano state individuate azioni correttive e sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento. Occorre considerare che le misure previste all'articolo 15 del decreto e contemplate anche dall'articolo 138 del regolamento 625/2017, si sono dimostrate molto dissuasive di condotte irregolari, insieme all'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.</p> <p>Poiché la <b>possibilità di destinare i proventi delle sanzioni al finanziamento di attività di sanità animale</b> è subordinata all'effettiva presenza di tali proventi di cui, per loro natura, non è possibile definirne in precedenza la loro effettiva disponibilità, non si ritiene che il comma in esame contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni.</p> <p>Si specifica che le <b>autorità a cui compete l'accertamento di carenze di conformità, l'adozione delle azioni conseguenti, inclusa l'irrogazione delle sanzioni</b>, sono definite all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza.</p> |
| <b>Art. 22</b> | Individua le disposizioni nazionali da abrogare con l'entrata in vigore del presente decreto. | Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica<br>Si prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite   |



|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
|                     |  | <p>dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&amp;R.</p> <p>L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della legge 53/21 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.</p>  |
| <b>Art. 23</b>      | <p>L'articolo reca disposizioni transitorie e finali. Prevede, tra l'altro, l'adozione, con decreto del Ministro della salute, del manuale operativo, contenente le procedure operative per la gestione del sistema I&amp;R, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il manuale potrà essere modificato per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea ed agli sviluppi del sistema I&amp;R.</p> | <p>Al comma 5 è prevista anche la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al finanziamento della BDN e dai fornitori di mezzi identificativi per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.</p> <p>Le tariffe per i fornitori potranno essere determinate in base al costo medio attribuito all'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per ciascuna fattispecie di attività prevista dall'articolo 12 ed effettuata dalla DGSAF (iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi identificativi degli animali; registrazioni in BDN finalizzate al regolare aggiornamento dell'elenco; registrazione di ciascun prodotto, ossia di ciascuna tipologia di mezzo identificativo, che la Ditta chiede di essere autorizzata dal Ministero della salute a produrre/fornire/distribuire.</p> <p>Le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione ed il mantenimento della BDN potranno essere determinate annualmente in base al numero ed alla specie di animali detenuti.</p> <p>Si conferma che si intende destinare interamente le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui sopra al finanziamento della BDN.</p> |
| <b>Art. 24 e 25</b> | <p>Recano disposizioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla formazione degli operatori. <b>La partecipazione alle attività formative è a carico degli stessi come esplicitato al comma 2</b></li> <li>e</li> <li>- alla clausola di invarianza finanziaria,</li> </ul>  | <p>Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica</p> <p>Nuova formulazione</p> <p style="text-align: center;"><i>ART. 24</i><br/><i>(Formazione)</i></p> <p><i>1. Le Autorità competenti locali verificano che gli operatori ricevano idonea formazione ed istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.</i></p> <p><i>2. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità</i></p>  |



Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*di cui al comma 1 è a carico degli operatori stessi.*

*3. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.*

**ART. 25**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.*


*2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

06/05/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. <sup>a</sup> A° della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 ± G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e Ministero della salute

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), g), h), i), l), n), e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato "regolamento", in materia del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato "sistema I&R".

Con lo schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le disposizioni che, per gli ambiti e le finalità individuate nei criteri di delega, sono ritenute necessarie per l'applicazione del regolamento europeo e suoi atti esecutivi o delegati, e le misure supplementari nazionali applicabili a norma dell'articolo 269, comma 1, lettera d) del regolamento.

Col regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema I&R, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo.

Poiché, dunque, l'attuale normativa nazionale di riferimento è molto complessa ed articolata per singole specie animali, la delega in parola impegna la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute alla completa riorganizzazione del sistema I&R italiano, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.

Considerato che il regolamento è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali inerenti a tutta la filiera agroalimentare, il presente schema di decreto reca disposizioni che rinviano al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27 con riferimento allo specifico campo di applicazione del regolamento.

Lo schema di decreto in esame, insieme al suo manuale operativo rappresenta:

- a) una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema;

- b) un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore;
- c) il mezzo per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità;
- d) l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia;
- e) uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale I&R.

Il decreto stabilisce, per il sistema I&R°, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti:

- registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
- informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109 - paragrafo 1 ± del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
- identificazione degli animali detenuti;
- documentazione;
- azioni in caso di non conformità e sanzioni;
- misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dalla seguente normativa:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
- l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina;
- il decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

- l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429, abroga l'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e assegna al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- il decreto interministeriale 30 settembre 2021 recante gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento normativo proposto dispone l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;
- d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 2000/1825 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
- e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
- f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

- g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
- h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
- l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;
- m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;
- n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute.

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali***

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente Stato-regioni.

#### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

#### ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa***

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoghe.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto***

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 429 del 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali***

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea***

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dall'art. 268 del regolamento (UE) 429 del 2016, tutti gli Stati dovranno predisporre un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni dettate in materia di identificazione e controllo degli animali.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso***

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, oltre alle definizioni previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 429 del 2016, ne vengono introdotte altre funzionali alla realizzazione di questo nuovo sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi***

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti***

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo***

Il testo normativo reca norme abrogative espresse.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente***

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme ormai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo***

In attuazione della delega aperta sul medesimo oggetto, il Ministero della salute sta adottando un altro schema di decreto legislativo recante misure in materia di prevenzione controllo delle malattie animali trasmissibili.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione***

L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Al comma 5 prevede altresì che, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi***

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

**ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**  
(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 ± G.U. n. 83 del 2018)

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo, recante <sup>a</sup>Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53°.

**Amministrazione competente per materia:** Ministero della salute

**Indicazione del referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo

## **1. IL CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 <sup>a</sup>normativa in materia di sanità animale ± *Animal Health Law*<sup>o</sup> (di seguito denominato regolamento), che modifica e abroga taluni atti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali (di seguito denominato sistema I&R).

Il regolamento rientra in un pacchetto di disposizioni dell'Unione europea con le quali viene revisionata tutta la normativa relativa alla filiera agroalimentare e cambiato l'approccio all'intero settore della sanità animale, incluso il sistema I&R.

Il regolamento offre un quadro giuridico generale e principi armonizzati anche attraverso la revisione e l'abrogazione di gran parte della precedente normativa europea, realizzando il passaggio, per la disciplina del sistema I&R, da una legislazione europea frammentata, con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo che prevede principi armonizzati per tutto il settore.

Lo schema di decreto prevede, dunque:

- a) un unico approccio riguardo alle diverse specie animali oggetto del sistema e l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie previste dal regolamento;
- b) l'abrogazione delle norme nazionali non compatibili o comunque superate dalle nuove disposizioni.

L'attuale normativa nazionale di riferimento del sistema I&R non risponde a quanto previsto dal regolamento e non consente un approccio sistematico alla materia.

Ed invero, la frammentarietà della normativa europea, negli anni, è stata replicata anche nell'ordinamento italiano con disposizioni di attuazione di norme europee e di adeguamento nazionale alle norme e ai principi europei.

Il quadro normativo nazionale, dunque, si presenta articolato in disposizioni diverse per ciascuna specie animale di interesse zootecnico ed il sistema sanzionatorio risulta carente nell'unitarietà e nella specificità.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**



Nello schema di decreto legislativo vengono perseguiti gli obiettivi del regolamento stesso, ossia assicurare elevati livelli di sanità animale e di sanità pubblica attraverso l'attuazione di misure finalizzate a garantire l'identificazione e la registrazione degli stabilimenti e degli operatori, la tracciabilità degli animali e dei loro prodotti, l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili agli animali e all'uomo, attraverso un approccio basato sul rischio e sul comportamento proattivo.

La normativa attuale, datata e disarticolata, non consente di perseguire in modo efficace lo scopo e le finalità del regolamento in ambito di sistema I&R. Inoltre, l'intero sistema della veterinaria pubblica, fondamentale nell'approccio <sup>a</sup> *One Health* nella tutela della salute pubblica, presenta alcune criticità. Su alcune di esse, quali la riduzione delle risorse finanziarie e umane dedicate al citato settore della veterinaria pubblica, questo decreto legislativo non può intervenire, ma su altre può porre dei correttivi per un miglioramento dell'organizzazione e delle prestazioni del sistema attraverso la previsione di strumenti finalizzati ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le forze in campo e la definizione dei compiti e delle responsabilità.

Per adeguare la normativa nazionale in materia di sistema I&R è stato adottato il medesimo approccio del legislatore europeo ed eliminando, quindi, la frammentarietà delle norme attuali.

Rafforzare il sistema veterinario a livello nazionale è funzionale all'approccio internazionale portato avanti in coordinamento tra OIE, FAO e OMS, per consentire al nostro Paese di partecipare attivamente alle azioni concordate a livello internazionale.

Recentemente, con il Memorandum del 2018, FAO, OIE e OMS hanno sottoscritto l'impegno della Tripartita: per rafforzare la cooperazione contro rischi per la salute umana, animale e dell'ambiente; per migliorare le capacità di previsione delle reti di epidemiosorveglianza nazionali, fondate su elementi certi di tracciabilità animale; per attuare misure valide di contrasto alle malattie zoonotiche emergenti ed endemiche; per aiutare i Paesi a rafforzare i loro sistemi nazionali; per ridurre i fenomeni di detenzione e tracciabilità irregolare degli animali.

Il regolamento è in linea con questo approccio perché è frutto di una strategia europea conforme agli obiettivi delle organizzazioni internazionali.

Ciò posto, va precisato che, poichè il sistema I&R nazionale è il presupposto indispensabile per la realizzazione del progetto di integrazione delle informazioni e di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, finalizzato ad agevolare la tracciabilità degli animali e i controlli sulla catena alimentare a livello europeo, col decreto si prevedono i requisiti minimi uniformi per tale scambio di dati.

In tale ambito si tiene conto delle prescrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 4, lettera d), del regolamento e delle pertinenti norme di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (cosiddetto regolamento IMSOC)

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli ufficiali al regolamento. Lo schema di decreto legislativo è necessario ed indispensabile ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni del regolamento europeo nel rispetto dei più generali principi sanciti in materia di tutela della sanità animale e nell'ottica della visione integrata di tutela della salute pubblica. Con il presente schema di decreto legislativo si intendono introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento e dei suoi atti delegati ed esecutivi che sia efficiente ed efficace in conformità all'ordinamento nazionale e all'assetto costituzionale. A tal fine, vengono individuate, per ogni

adempimento o obbligo previsti dal regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltretutto le procedure, gli strumenti e le modalità per la loro attuazione.

Il presente decreto legislativo introduce, altresì, previsioni finalizzate a rafforzare l'intero sistema migliorandone l'organizzazione quali: il potenziamento della base dati informatizzata (Banca Dati Nazionale, di seguito denominata BDN), l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento per assicurare la compartecipazione delle componenti istituzionali nella valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R in funzione dell'evoluzione della normativa dell'Unione europea e di particolari esigenze territoriali, l'individuazione e attuazione coordinata delle misure di contrasto per violazioni delle disposizioni normative.

Inoltre, in conformità all'approccio del legislatore europeo che responsabilizza la figura dell'operatore quale primo attore del sistema I&R, il decreto legislativo si propone di creare strumenti che favoriscono l'acquisizione delle informazioni e dei dati raccolti dall'operatore nell'ambito della propria attività.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Nel breve periodo (12 mesi) si propone di conseguire l'obiettivo di:

- adeguare la normativa nazionale al regolamento abrogando le norme incompatibili;
- attuare e realizzare tutte le innovazioni organizzative previste nel decreto legislativo per l'efficientamento del sistema veterinario nazionale;
- predisporre ed emanare la normativa secondaria di attuazione delle deleghe previste nell'articolato (per lo più decreti ministeriali adottati d'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano);
- predisporre le nuove funzionalità della BDN in conformità al regolamento e secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo.

Nel medio termine l'obiettivo è portare a regime il funzionamento di tutte le innovazioni organizzative istituite, in particolare:

- attuare e verificare l'efficienza delle funzionalità informatiche predisposte;
- portare a regime il funzionamento del sistema I&R del Ministero della salute e, in particolare, l'identificazione e la registrazione o il riconoscimento di tutte le tipologie di stabilimenti previste dal decreto attraverso l'allargamento della compartecipazione degli operatori economici.

Nel lungo periodo l'obiettivo è quello di mantenere un ottimo livello di funzionamento del sistema I&R nazionale, rispondente agli scopi del regolamento e alle continue esigenze informative nazionali, verificando periodicamente il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

A tale proposito, nello schema di decreto sono previsti i seguenti indicatori:

- il funzionamento del sistema I&R per il contrasto alla detenzione e alla tracciabilità irregolare degli animali e dei loro prodotti, nonché per garantire azioni tempestive grazie al rapido rintraccio degli animali, in caso di emergenze in sanità animale e pubblica. In tale ambito, ai fini del raggiungimento degli obiettivi potranno

essere valutati: il numero di riunioni, le indicazioni fornite, la predisposizione di specifiche funzioni della BDN, le estrazioni di dati in BDN, ed altro;

- l'istituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento in materia di sistema I&R con l'individuazione dei suoi componenti e l'approntamento della struttura organizzativa di supporto;
- il funzionamento dei sistemi informativi veterinari nazionali presenti sul portale internet [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it) attraverso la verifica del grado di interconnessione tra i diversi applicativi attivi, del numero di operatori e del livello di qualità di tali dati;
- il numero delle tipologie di stabilimenti registrati e riconosciuti;
- il sistema strutturato per la formazione continua degli operatori e dei professionisti degli animali.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione di non intervento è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti. Lo schema di decreto proposto permetterà alle autorità competenti di adempiere ai compiti e alle responsabilità imposti all'Italia quale Stato membro dell'Ue, verificando, al contempo, il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni europee da parte degli altri soggetti destinatari delle prescrizioni e, eventualmente, sanzionandone la violazione.

Trattandosi di adempimento di un obbligo europeo, in mancanza di un intervento *ad hoc* da parte del legislatore, si sarebbe rischiato di non assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento e l'attuazione complessiva su tutto il territorio nazionale degli obblighi previsti dal regolamento stesso per gli Stati membri e per le autorità competenti.

Inoltre, l'intervento in esame risponde ad uno dei criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 53/2021 circa l'adeguamento e il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità animale che comprende anche il sistema I&R, alle disposizioni del regolamento e relativi atti delegati e di esecuzione.

Si è quindi proceduto alla riorganizzazione del sistema, anche con misure supplementari, in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento, che contempla la facoltà per gli Stati membri di adottare misure supplementari in materia di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti in cui essi sono ospitati.

Ciò detto, l'opzione di non intervento è stata esclusa in quanto non in linea col disposto normativo di riferimento.

Il regolamento è direttamente applicabile in Italia a far data dal 21 aprile 2021. Il Ministero della salute, in attesa dell'attuazione della delega prevista nella legge 53/2021, ha fornito prime indicazioni applicative adempiendo al proprio ruolo di coordinamento tecnico amministrativo, ma ciò non è sufficiente ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento e a perseguirne gli obiettivi e le finalità.

L'intervento normativo in parola è, dunque, necessario per rendere coerente la legislazione nazionale con quella europea, adeguando le specifiche norme di riferimento italiane al regolamento ed individuando previsioni organizzative e strutturali che ne consentano l'applicazione, al fine di rendere più efficaci le azioni

di identificazione e registrazione degli stabilimenti e di tracciabilità degli animali, nonché introducendo un sistema sanzionatorio adeguato.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di interessati**

L'opzione prescelta non comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti, come specificato nella relazione tecnica.

Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo, si ritiene che le disposizioni del regolamento e quelle dell'intervento proposto emanate in attuazione della legge delega ed in conformità alle disposizioni europee, produrranno un effetto positivo in termini di miglioramento della tempestività ed efficacia del sistema I&R. Le previste azioni di contrasto alla detenzione e alla movimentazione irregolare di animali consentiranno di limitare i danni al patrimonio zootecnico e agli operatori del settore.

I benefici per il mercato sono legati alla maggiore chiarezza normativa per gli operatori, alla previsione di meccanismi uniformi di applicazione in tutto il territorio nazionale, alla promozione dell'utilizzo dei sistemi informativi con sviluppo ulteriore dell'interoperabilità tra gli stessi, conformemente all'impegno del Governo in materia di dematerializzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione.

I benefici per la tutela della salute dei cittadini derivano dalla realizzazione di un sistema in grado di porre in essere in maniera strutturale le procedure per l'attuazione di un sistema I&R che consenta di intervenire con tempestività, efficienza ed efficacia anche in caso di emergenza sanitaria a tutela della salute pubblica.

Per i possibili impatti ambientali connessi alla gestione degli animali detenuti in stabilimenti quali i rifugi per animali di diverse specie, incluse quelle selvatiche, il decreto legislativo individua il Ministero della transizione ecologica quale autorità coinvolta e, per alcuni ambiti, competente.

Destinatari diretti delle disposizioni del decreto sono le autorità competenti, i veterinari libero professionisti, gli operatori, inclusi i trasportatori, i responsabili dei macelli e i fornitori di mezzi di identificazione.

Destinatari indiretti sono i cittadini tutti che beneficeranno di maggiori garanzie di tutela della salute pubblica.

L'impatto sociale di tale provvedimento è legato ad un maggior coinvolgimento degli operatori nella gestione del sistema I&R, in collaborazione con le autorità competenti. Infatti, i meccanismi previsti dal decreto, in conformità al regolamento, sono finalizzati a realizzare una partnership tra autorità competente e operatori economici nell'interesse comune di tutela della sanità animale, della salute pubblica e della produttività del settore zootecnico. Si prevede, inoltre, un impatto positivo dell'intervento normativo poiché esso, armonizzando le innumerevoli disposizioni nazionali attuali alla nuova normativa europea e disciplinando le competenze delle singole autorità in materia, costituisce un unico elemento di trasparenza e di riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari

##### **4.2 Impatti specifici**

Occorre premettere che i principali destinatari dell'intervento sono:

- il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, ognuno secondo le proprie competenze, individuate come autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento;
- il Ministero della difesa in quanto autorità competente nelle strutture militari e nei contingenti internazionali con obbligo di interfacciarsi con il Ministero della salute;
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della transizione ecologica nell'ambito dell'approccio *One Health* alla lotta delle malattie animali;
- gli operatori che detengono animali, inclusi i trasportatori, i proprietari ed i detentori di pet e i fornitori di mezzi di identificazione animale.

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti ulteriori e specifici sulle PMI e sulla concorrenza.

Con specifico riferimento agli obblighi informativi (OI) a carico dei destinatari, si precisa che l'intervento proposto non ne prevede di nuovi rispetto alla normativa precedente. È migliorata la definizione delle modalità operative, in cui massimo rilievo è dato alla semplificazione e alla digitalizzazione, determinando una riduzione dei costi e degli oneri.

La definizione delle procedure è demandata ad atti successivi di natura attuativa, per lo più decreti ministeriali. L'intervento regolatorio ha il fine specifico di una più chiara regolazione della materia, a maggior garanzia dei consumatori e degli operatori.

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Non sono emerse, infatti, criticità durante le audizioni con le associazioni che rappresentano tutte le tipologie di impresa (come disciplinate dagli articoli 2082 e ss. del codice civile).

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Non sono state ipotizzate opzioni alternative in quanto trattasi di un intervento di allineamento e armonizzazione necessario della normativa nazionale, ormai datata e superata, alle norme europee. L'opzione regolatoria proposta è stata già individuata come l'unica percorribile sulla base della legge n. 53 del 2021 che impegna il Governo nel garantire la corretta applicazione sul territorio nazionale delle nuove disposizioni europee in materia di sanità animale e che, all'articolo 14, individua specifici criteri per l'attuazione della stessa.

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e, ciascuno nei propri settori di competenza, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica.

La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **5.2 Monitoraggio**

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame attraverso un monitoraggio dell'attività di controllo ufficiale e, in particolare, dell'adozione e dell'applicazione delle misure correttive per il contrasto alla detenzione e tracciabilità irregolari degli animali.

Gli strumenti per il controllo ufficiale ed il monitoraggio dell'intervento sono individuati dal decreto e dalla normativa nazionale e dell'Unione europea di riferimento, oltre che dai singoli programmi annuali regionali.

### **CONSULTAZIONE SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

I mesi di maggio e giugno 2021 sono stati dedicati alla consultazione delle parti interessate, attraverso l'invio dello schema di decreto legislativo e l'invito a fornire eventuali riscontri.

A tal fine è stato creato anche un indirizzo mail dedicato a cui sono pervenute osservazioni e richieste di modifica ed integrazione. Il testo è stato condiviso con i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il coordinamento interregionale assicurato dalla regione Veneto, con il Ministero della Difesa, il MIPAAF, il Ministero della transizione ecologica, la Federazione Nazionale degli ordini dei veterinari (FNOVI), il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica (SIVEMP), l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e con le associazioni produttive di settore oltre che con le società scientifiche.

Il numero totale dei contatti tra associazioni di categoria e regioni è stato non inferiore a 40.

Sono state accolte la maggior parte delle osservazioni formulate, provvedendo, comunque, a motivare il non accoglimento delle altre con note di riscontro o nel corso di riunioni dedicate.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione è stato ampio e articolato.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni europee in materia di sistema I&R. Obiettivo del provvedimento è quello di assicurare che a livello nazionale si raggiungano le finalità di cui al regolamento, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico degli Stati membri, delle autorità competenti e degli operatori economici a tutela della sanità animale, del patrimonio zootecnico e, di conseguenza, della salute pubblica in un'ottica One Health.

### **Attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 per il sistema I&R**

- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera a)** che prevede la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi vigenti, si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le disposizioni vigenti da abrogare perché non conformi.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera b)**, che prevede l'individuazione delle autorità competenti, il Ministero della salute è stato designato, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento, quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali previsti dal medesimo regolamento in materia di sistema I&R.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera g)**, che prevede di adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, si è provveduto alla riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione conformemente a quanto previsto, in particolare, nella parte IV *«Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti»* del regolamento, nonché ad introdurre misure supplementari in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento.

- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera h)**, sono state individuate le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore, anche attraverso il riordino e la connessione tra la BDN ed i sistemi informativi del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera i)** e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, sono stati individuati gli strumenti e le modalità operative per consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni inerenti agli stabilimenti, agli operatori, alla tracciabilità degli animali e agli esiti dei controlli ufficiali in materia.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera p)**, sono state previste le azioni correttive e le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate da adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R, conformemente all'articolo 268 del regolamento.